



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da

GUIDO MERCOLINO

Presidente

LUIGI ABETE

Consigliere

LUCIANO VAROTTI

Consigliere

LAURA SCALIA

Consigliere

FEDERICO ROLFI

Consigliere Rel.

Oggetto: Trasporti -
pubblici - Concessione del
pubblico servizio di
trasporto - Imprese
operanti nel settore del
trasporto pubblico locale -
Diritto alla corresponsione
dei contributi per il
rinnovo del CCNL previsti
dagli artt. 1, del d.l. n. 16
del 2005 e 1, comma
1230, della l. n. 296 del
2006 - Previa erogazione
del (co)finanziamento da
parte dello Stato alle
Regioni - Necessità.

ha pronunciato la seguente

R.G.N. 19384/2025

Ud. 06/05/2026 PU

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19384/2025 R.G. proposto da:

**ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ REGIONE
SICILIANA**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello
Stato

- ricorrente -

contro

SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato

- controricorrente -



avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 624/2025 depositata il 22/04/2025.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 06/05/2026 dal Consigliere Federico Rolfi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso e *"solo ove non possa accertare direttamente la condizione di esigibilità del credito, annullare con rinvio l'impugnata sentenza demandando al giudice di merito l'accertamento puntuale della condizione di esigibilità del credito e la data di decorrenza e la natura degli interessi"* e l'accoglimento del secondo motivo di ricorso con conseguente cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza quanto al raddoppio del contributo unificato; udito per parte ricorrente l'Avvocato generale Federico Loche, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

udito per parte controricorrente l'Avv. [REDACTED], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con Sentenza n. 624/2025, pubblicata in data 22 aprile 2025, la Corte d'appello di Palermo, nella regolare costituzione dell'appellata ed appellante incidentale [REDACTED] SPA, ha, per quanto ancora rileva nella presente sede, respinto l'appello proposto dall'ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 24 giugno 2019.

2. Il Tribunale di Palermo, infatti, aveva condannato lo stesso ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA



MOBILITA' – REGIONE SICILIANA a corrispondere alla █████ SPA la somma di € 324.825,05, a titolo di contributi, destinati alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. 2004/2007, in forza delle Leggi nn. 58/2005 e 296/2006.

3. Nell'esaminare i motivi di gravame articolati dall'odierno ricorrente, la Corte territoriale ha preliminarmente puntualizzato che l'erogazione richiesta dall'odierna controricorrente si collocava direttamente nell'ambito delle previsioni di legge, e quindi al di fuori del perimetro delle previsioni contrattuali operanti tra le parti.

Operata tale puntualizzazione, tuttavia, la Corte territoriale, richiamando il tenore letterale delle previsioni di legge, ha escluso che da quest'ultimo emergesse la fondatezza della tesi sostenuta dallo stesso ASSESSORATO e che quindi si potesse affermare che il pagamento del contributo da parte della Regione era sottoposto alla condizione di esigibilità dell'adozione del provvedimento ministeriale di approvazione del piano di riparto, impegno e trasferimento delle somme dallo Stato alla Regione.

La Corte, infatti, ha osservato che le somme destinate alla copertura dei contributi in questione sono impegnate ogni anno dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per cui, assicurata annualmente la copertura finanziaria delle sovvenzioni, la materiale erogazione da parte della Regione dipende dalla tempestiva definizione del procedimento prodromico alla liquidazione, nell'ambito del quale le Regioni raccolgono gli elementi giuridici contabili delle aziende operanti nel comparto e beneficiarie dei contributi e ne effettuano il controllo curandone successivamente la trasmissione al Ministero, secondo una procedura la cui complessità non valeva tuttavia a giustificare il marcato ritardo dell'odierno ricorrente nell'erogazione delle somme.



Ha quindi concluso la Corte d'appello che *"la collocazione dell'onere di contribuzione in capo alle Regioni, l'assegnazione allo Stato del ruolo di 'finanziatore', l'individuazione del parametro di computo del contributo riferito alla consistenza del personale in servizio a una precisa data, l'assenza, per contro, di una specifica definizione delle tempistiche per il trasferimento delle somme, depongono nel senso della sussistenza in capo alla Regione dell'obbligo di provvedere alla sovvenzione, anche in forma di acconto sulla base dei dati comunicati in via previsionale dalle aziende aventi diritto, indipendentemente dall'intervento dello Stato"*.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo ricorre ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' – REGIONE SICILIANA.

Resiste con controricorso [REDACTED] SPA.

5. La trattazione del ricorso è stata inizialmente fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

Successivamente, con decreto del 25 marzo 2026, su istanza della controricorrente, è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

6. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte – confermate all'esito della discussione in udienza - chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso e *"solo ove non possa accertare direttamente la condizione di esigibilità del credito, annullare con rinvio l'impugnata sentenza demandando al giudice di merito l'accertamento puntuale della condizione di esigibilità del credito e la data di decorrenza e la natura degli interessi"* e l'accoglimento del secondo



motivo di ricorso con conseguente cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza quanto al raddoppio del contributo unificato.

Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione del D.L. 21.2.2005 n. 16 (conv. con modific. con Legge 22.4.2005 n. 58) e dall'art. 1, comma 1230, Legge 27.12.2006 n. 296.

Argomenta il ricorso, richiamando sul punto precedente di questa Corte, che la pretesa delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale a ottenere dalle Regioni la corresponsione dei contributi per il rinnovo del CCNL previsti dagli artt. 1, D.L. n. 16/2005 (conv. con modific. dalla Legge n. 58/2005) e 1, comma 1230, Legge n. 296/2006, è subordinata alla previa erogazione del (co)finanziamento da parte dello Stato alle Regioni e non può ritenersi sussistente in assenza di tale erogazione.

Il ricorso ricostruisce l'*iter* procedurale che conduce alla determinazione della quota di contributo assunta dallo Stato ed evidenzia che, anche per ragioni di pubblica contabilità, in assenza della conclusione di tale procedimento risulta non possibile procedere all'erogazione delle somme.

Conclude, quindi, affermando che non può dirsi sussistente in capo alle aziende del settore alcun credito certo, liquido ed esigibile sino all'approvazione ministeriale delle proposte annuali di riparto formulate dall'Amministrazione regionale, ai fini della corresponsione delle



integrazioni agli oneri contrattuali del C.C.N.L del trasporto pubblico locale, ai sensi delle L 58/2005 e 296/2006

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha dato atto della sussistenza dell'obbligo dell'odierno ricorrente di procedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115 del 2002.

Evidenzia, infatti, il ricorrente di essere Amministrazione che usufruisce del beneficio della prenotazione a debito con conseguente esenzione dall'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando sul punto la giurisprudenza di questa Corte.

2. Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni formulate dalla controricorrente ai paragrafi 1-4 del controricorso.

Del tutto infondata è l'eccezione di giudicato che, a dire della controricorrente, deriverebbe dall'ordinanza ex art. 702-*ter* c.p.c. emessa dal Tribunale di Palermo in data 2 settembre 2024 nel diverso giudizio R.G. 3196/2023 (tra ██████████ SPA e ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' – REGIONE SICILIANA), sol che si consideri che il giudicato (pur astrattamente invocabile davanti a questa Corte, in quanto formatosi successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni davanti alla Corte d'appello, svoltasi il 7 febbraio 2024, in modalità cartolare, e documentato dal certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c.) riguarda i



contributi per gli anni 2019-2021, laddove emerge dagli atti che la presente controversia concerne i contributi per gli anni 2014-2017.

Va, allora, rammentato che il provvedimento che abbia riconosciuto alla parte un diritto relativo ad un determinato anno può, invero, esplicitare efficacia di giudicato sul fatto costitutivo del diritto stesso ed in relazione agli aspetti permanenti del rapporto, ma solo nell'ambito di rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscono il contenuto (*ex multis*: Cass., sez. I, 19 aprile 2023, n. 10430, con menzione di altri precedenti).

Nella presente fattispecie è escluso che si verta in un rapporto di durata o di obbligazioni periodiche tra Stato e Regioni e men che meno tra Regione e singola impresa di autotrasporto: col che è anche escluso che l'ordinanza R.G. 3196/2023 abbia l'effetto predicato dalla controricorrente.

3. Del pari infondato è il rimprovero di mancanza di specificità del ricorso, dato che la ragione posta a fondamento del primo motivo è del tutto chiara.

In sostanza l'Assessorato lamenta che la Corte abbia fatto discendere dalle norme indicate alle pagine 4 e 5 della sentenza di secondo grado (art. 15, secondo e terzo comma, del d.l. n° 16/2005 e art. 1, comma 1230, della legge n° 296/2006) il diritto dell'impresa di TPL a percepire immediatamente e senza l'intervento dello Stato i cofinanziamenti per i maggiori oneri derivanti dal CCNL 2004-2007 per il settore del trasporto pubblico locale: donde la violazione di legge enunciata nel mezzo, peraltro già riconosciuta da questa Corte nel precedente specifico indicato dall'Assessorato (Cass., sez. I, 10 giugno 2025, n. 15437).



Alla questione dell'art. 200, comma 5-ter, introdotto nel d.l. 19 maggio 2020 n° 34 dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n° 77, enunciata dalla controricorrente alla pag. 29 del controricorso (e pag. 5, memoria ex art. 378 c.p.c.), si farà cenno nei successivi paragrafi di questa sentenza, non senza rammentare, per il momento, che essa pone il tema della violazione di tali disposti normativi e che, pertanto, avrebbe dovuto essere fatta valere con un motivo di ricorso incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale.

4. L'eccezione di inammissibilità per l'esistenza di una doppia motivazione conforme è del tutto privo di pregio, dato che il gravame dell'Assessorato si basa sul disposto dell'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., che è sempre ammissibile (art. 111 Cost.).

5. Del pari da respingere è l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, formulata dalla controricorrente sul rilievo che nelle more del giudizio di appello e prima del deposito del ricorso per Cassazione sarebbero stati approvati i decreti di approvazione dei piani di riparto da parte del Ministero e i decreti di erogazione delle somme alle Regioni, le quali hanno pure erogato gli importi alle società con successivi decreti regionali senza riserva di ripetizione.

La resistente produce nella presente sede i documenti nn. 10-15, ma dalla stessa sua allegazione (controricorso pag. 24) emerge che almeno uno di tali documenti (il decreto interministeriale n. 283 del 21/05/2018) venne versato in atti davanti alla Corte d'appello, mentre gli altri si sono formati nel corso del giudizio di gravame, sicché trattasi di documenti che avrebbero dovuto essere esaminati dalla Corte di merito, onde pervenire ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, mentre nella presente sede di legittimità la resistente avrebbe dovuto formulare un ricorso incidentale condizionato al fine di



denunciare il travisamento per omissione dei predetti documenti e l'omessa pronuncia di cessazione della materia del contendere e di sopravvenuta carenza di interesse dell'Assessorato.

Infine, affinché possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere occorre che risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, fatta eccezione per le spese di lite (Cass., sez. III, 11 gennaio 2006, n° 271; Cass., sez. III, 2 agosto 2004, n° 14775): evenienza insussistente nella presente vicenda, sol che si consideri che, anche aderendo alla tesi della resistente, rimarrebbe ancora oggi contro-versa la questione degli interessi moratori ex d.lgs. n° 231/2002 che l'Assessorato è stato condannato a pagare, come fa con fondamento osservare il ricorrente nella sua memoria illustrativa.

6. Il primo motivo di ricorso è fondato.

È noto che, in ragione del difficile equilibrio economico delle imprese esercenti il trasporto pubblico locale, lo Stato è tradizionalmente intervenuto su più fronti, onde garantire la permanenza di tale servizio nonostante la sua scarsa o inesistente economicità.

Sin dalla legge 10 aprile 1981 n° 151 ("Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore") lo Stato ha, dunque, provveduto alla istituzione di fondi, di sovvenzioni e di compartecipazioni a gettiti statali da assegnare alle singole regioni per far fronte agli oneri del servizio di TPL.

Si possono rammentare, al riguardo, oltre al "Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio" ed al "Fondo per gli investimenti"



(entrambi introdotti dalla citata legge n° 151/1981, artt. 9-12) (i) l'attribuzione di una quota dell'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione (art. 3, commi 12 e 12-bis della legge 28 dicembre 1995 n° 549); (ii) i Fondi di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n° 422; (iii) i trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale previsti dall'art. 23 del d.l. 24 dicembre 2003, n° 355, dall'art. 1, comma 2, del d.l. 21 febbraio 2005, n° 16, e dall'art. 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n° 296; (iv) l'importo (a compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche) riconosciuto dall'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n° 311; (v) la "compartecipazione" al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, di cui all'art. 1, commi 295 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n° 244 (che ha sostituito alcuni dei trasferimenti precedentemente elencati); (vi) il "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario", cosiddetto Fondo TPL (art. 16-bis del d.l. 6 luglio 2012 n° 95, introdotto dal d.l. 6 luglio 2011, n° 98), ripartito con i criteri previsti dal d.P.C.m. 11 marzo 2013 e successivamente con i criteri previsti dall'art. 27 del d.l. 24 aprile 2017 n° 50 e del d.l. 10 agosto 2023 n° 104; (vii) il finanziamento (tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione, in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011) dei Piani di ristrutturazione dei debiti delle Regioni verso le imprese di TPL, previsto dall'art. 25, comma 11-quinquies, del d.l. 21 giugno 2013 n° 69, come introdotto dalla legge di conversione.

Tra le varie tipologie di finanziamento statale del TPL (resesi necessarie a seguito della inattuazione del federalismo fiscale) si



annoveravano, dunque, anche le forme di contribuzione per cui è causa (e sopra menzionate), previste dal d.l. 21 febbraio 2005 n° 16 (art. 1, secondo e terzo comma) e dalla legge 27 dicembre 2006 n° 296 (art. 1, comma 1230), onde fornire alle Regioni le risorse occorrenti al rimborso, in favore delle imprese di TPL, dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del primo (d.l. n° 16/2005) e del secondo biennio (legge n° 296/2006) del CCNL 2004-2007 relativo al servizio di TPL: contribuzioni poi confluite nella "compartecipazione" prevista dalla legge n° 244/2007.

Ora, per ciò che concerne in particolare questa forma di contribuzione statale al servizio pubblico in questione, destinata a compensare un particolare costo del trasporto locale (ossia i costi per l'incremento stipendiale dei dipendenti di quel settore derivanti da CCNL), questa Corte ha recentemente osservato che il passaggio dei fondi statali al bilancio regionale avviene mediante un procedimento amministrativo multilivello (Cass., sez. I, 10 giugno 2025, n° 15437 e n° 15439).

Le Regioni, infatti, forniscono al Ministero dei trasporti i dati giuridici e contabili che giustificano il riparto dei fondi stanziati col d.l. n° 16/2005 e con la legge n° 296/2006, tra i quali la "consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004" (per ciò che concerne il d.l. n° 16) e "la consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006" (per ciò che concerne la legge n° 296).

Si tratta, in sostanza, di informazioni contabili, ossia della rappresentazione dei maggiori oneri monetari sostenuti dalle singole imprese per gli incrementi retributivi (e contributivi) derivanti dal CCNL 2004-2007, che contribuiscono a formare nel loro complessivo importo



la proposta che la singola Regione va a formulare allo Stato, avente ad oggetto la distribuzione dei fondi stanziati.

Successivamente, volta che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti abbia definitivamente accertato l'importo totale da distribuire e l'importo da assegnare alla singola Regione, è quest'ultima che provvede alla assegnazione delle "risorse" (art. 1, comma 3, d.l. n° 16/2005) o del "cofinanziamento" (art. 1, comma 1230, legge n° 296/2006) in favore delle singole imprese, previa ricezione della sovvenzione statale nel proprio bilancio regionale.

Ne deriva che l'attribuzione del (co)finanziamento alle Regioni non è automatica ma presuppone, in primo luogo, che il Ministero competente venga a determinare, con il riparto percentuale delle risorse, la cifra concretamente spettante a ciascuna regione.

Sul fronte regionale, in particolare su quello siciliano, il sistema di ripartizione previsto dalla normativa regionale si coordina con quello della legislazione statale, prevedendo un procedimento amministrativo di accertamento delle complessive pretese economiche delle imprese di trasporto e di successiva erogazione dei danari ricevuti (art. 13 della legge reg. 14 giugno 1983 n° 68).

L'orientamento seguito da Cass. n° 15437 e n° 15439 del 2025 – col quale si è chiarito che "la pretesa degli operatori nel settore del trasporto pubblico locale di ottenere l'impiego da parte delle Regioni del (co)finanziamento del rinnovo del CCNL in tanto può ritenersi sussistente in quanto sia avvenuta la previa erogazione delle risorse medesime alle Regioni da parte dello Stato" – trova un precedente specifico di conferma (sebbene reso in relazione alla Regione Piemonte) che riguarda non la fase statale, ma proprio il procedimento regionale, che si svolge a valle di quello di rango superiore.



In Cass., sez. un., 6 settembre 2013, n° 20576 si è, infatti, ben chiarito che l'erogazione degli importi dovuti alla singola impresa di autotrasporto è "inderogabilmente correlata alla provvista regionale, a sua volta frutto della assegnazione dal Fondo Nazionale (art. 9 c. 8 legge 151/1981 ed art. 20 d.lgs. 422/1997), ed alla ripartizione che la Regione annualmente effettua, in tal guisa emergendo l'esistenza di un tetto alla erogabilità delle vecchie e nuove "compensazioni" oggettivamente costituito - come d'obbligo trattandosi di erogazione di contributi pubblici - dalle risorse finanziarie disponibili ed impegnate": principio pienamente applicabile anche ai trasferimenti per cui è lite.

In conclusione, anche per questi trasferimenti (ossia per quelli diretti a compensare i maggiori costi per l'incremento delle nuove retribuzioni da CCNL) il diritto soggettivo dell'impresa sorge non solo dopo la conclusione del procedimento amministrativo a livello centrale (col quale vengono individuate le risorse da attribuire alla singola regione), ma anche dopo la conclusione di quello decentrato, a livello regionale.

Non merita, dunque, condivisione la decisione della Corte territoriale, secondo la quale il diritto della singola impresa sarebbe sorto "indipendentemente dall'intervento dello Stato" (sentenza pagina 6): conclusione fondata sul rilievo, anch'esso non condivisibile, per cui "assicurata annualmente la copertura finanziaria delle sovvenzioni, la materiale erogazione da parte della Regione dipende dalla tempestiva definizione del procedimento prodromico alla liquidazione" (sentenza pagina 5).

Tenuto conto di quanto sopra, il contrasto nella giurisprudenza di legittimità denunciato dalla resistente si rileva insussistente.



Infatti, un conto è affermare la giurisdizione del giudice ordinario (come ha fatto Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n° 929) tutte le volte in cui non siano ravvisabili nel procedimento amministrativo momenti di ponderazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco; altro conto è se il diritto dell'impresa di TPL sia in concreto sorto per la realizzazione effettiva delle condizioni di legge: questione che non riguarda la giurisdizione, ma il merito (così Cass., sez. un., 6 settembre 2013, n° 20576, già citata).

Da ultimo, l'accento, fatto dalla resistente, al ritardo col quale l'Amministrazione territoriale avrebbe comunicato i dati al Ministero non è elemento idoneo a far sorgere il diritto alla percezione del finanziamento, ma, al più, a fondare una eventuale e distinta azione, di carattere evidentemente risarcitorio, nei confronti della Regione stessa per il ritardo nello svolgimento della parte di sua pertinenza del procedimento amministrativo multilivello.

Infine, anche il richiamo dell'art. 200, comma 5-ter, del d.l. n° 34 del 2020 appare fuori luogo, sia perché trattasi di legislazione emergenziale e, come tale, destinata a trovare una soluzione di brevissimo periodo alla nota crisi economica sorta a causa del Covid, sia perché, ancora una volta, la norma disciplina il procedimento amministrativo nel rapporto tra Stato e Regioni, dunque ad un livello diverso da quello nel quale è reso esigibile il diritto nel rapporto tra Regione e singola impresa.

7. Il secondo motivo è inammissibile.

Questa Corte, infatti, ha già chiarito che la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell'integrale rigetto, inammissibilità o



improcedibilità dell'impugnazione, non ha natura di condanna - non riguardando l'oggetto del contendere tra le parti in causa - bensì la funzione di agevolare l'accertamento amministrativo; pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell'amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione (Cass., sez. III, 2 luglio 2024, n° 18191, con menzione di altri precedenti).

8.- In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, inammissibile il secondo, e la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte,

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 6 maggio 2026.

Il Consigliere Est.

FEDERICO ROLFI

Il Presidente

GUIDO MERCOLINO

